

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI AGRICOLI PER LE ESIGENZE DEL DI3A

Prot.205903 del 02/05/2024

CIG: B164633C2C

Tra

L'Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente, con sede legale in piazza Università, 2, cap. 95131 Catania, Codice Fiscale - Partita IVA 02772010878, nella persona del Direttore di Dipartimento Prof. Mario D'Amico, nel seguito denominata "DI3A",

e

Coco Francesco srl (nel seguito indicata come Società) con sede in Catania, Via Gelso Bianco n.8, codice fiscale e partita iva 02855830879, iscritta al Registro imprese di Catania, R.E.A. n.186267, rappresentata da Spampinato Giuseppa, nata a Catania il 13/02/1941, nella qualità di legale rappresentante della Società

PREMESSO CHE

- Con verbale del 18/10/2024 il Consiglio del DI3A ha autorizzato l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 18/4/2016 n.50 e ss.mm.ii. (con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso), mediante accordo quadro e previo avviso di manifestazione di interesse con presentazione di offerta, per la fornitura dei seguenti prodotti agricoli per l'importo complessivo (presunto e non garantito) pari a 19.040,38 + IVA:

- "Concimi, diserbanti, antiparassitari, piccoli attrezzi agricoli, vasi, materiale vario di plastica" - CIG: B164633C2C;
- Con determina del Direttore del Di3A prot. n. _____ del 29/04/2024 è stata aggiudicata alla Società la fornitura dei succitati prodotti agricoli con un ribasso dell'1,3% su tutti i prezzi unitari qui allegati per farne parte integrante e pertanto l'importo presunto diventa € 18.792,85+iva;

Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1- VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, l'offerta economica presentata dalla Società, il Capitolato Speciale nonché gli atti e i documenti richiamati e allegati in quest'ultimo costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati, e agli stessi si fa pieno rinvio per quanto non espressamente regolato dallo stesso.

ART.2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo disciplina le condizioni generali di affidamento della fornitura di prodotti agricoli per le esigenze del Di3A.

La fornitura si intende comprensiva degli oneri relativi alle spese di trasporto e consegna al piano, di viaggio e di missione per il personale eventualmente addetto alla esecuzione contrattuale.

I prodotti offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato B "Elenco quantità e prezzi", e dovranno essere rispondenti alle vigenti disposizioni legislative nazionali e comunitarie in materia, nonché essere conformi ai relativi requisiti di Legge in merito alla marcatura CE (D. Lgs. n.332\2000), ove prevista, ed a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81\2008 e dal D.Lgs.106\2009.

ART.3 - CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO

Questo accordo stabilisce come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (ordinativi di fornitura) nei termini previsti dal CSA e dall'offerta economica.

Con tale strumento di contrattazione il Di3A può acquisire beni oggetto della fornitura entro il valore economico di cui al successivo art. 5, allorquando ne ravvisi la necessità, senza alcun obbligo di acquisire un quantitativo minimo né di esaurire il valore economico dell'accordo quadro. Pertanto, le quantità stimate nell'Allegato B al Capitolato speciale non sono garantite alla Società in quanto non vincolanti per il Di3A, il quale non risponderà nel caso in cui gli ordinativi risultino complessivamente inferiori rispetto alle suddette quantità.

ART. 4 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro è efficace tra le parti dalla data di sottoscrizione.

L'effettiva operatività dell'accordo quadro ha una durata di un anno decorrente dalla data di perfezionamento dello stesso, ovvero una minore durata determinata dall'esaurimento del limite massimo di spesa complessivo di cui al successivo articolo 5.

Resta inteso che i singoli ordinativi devono essere emessi esclusivamente entro il termine di effettiva operatività dell'accordo. Nel rispetto dei tempi di consegna previsti, gli ultimi ordinativi emessi possono essere eseguiti anche oltre il termine di effettiva operatività contrattuale, restando comunque regolati dal presente accordo quadro.

ART.5 – IMPORTO MASSIMO DELL'ACCORDO QUADRO

Il limite massimo di spesa complessivo annuale della fornitura è di € 18.792,85 Iva esclusa, per i prezzi unitari di cui all'Allegato B del capitolato, al netto del ribasso percentuale offerto dall'operatore economico.

Art. 6 VARIAZIONE DELLE FORNITURE DELL'ACCORDO QUADRO

Qualora si verifichi la necessità di fornire tipologie di prodotti diversi da quelli indicati specificatamente nell'allegato B al capitolato tecnico "Elenco quantità e prezzi", l'impresa aggiudicataria si rende disponibile a fornirle al prezzo che verrà concordato per iscritto dalle parti. Nello specifico, la ditta dovrà inviare apposito preventivo riportante i prezzi unitari dei prodotti oggetto della richiesta suddetta. Il prezzo unitario, a cui verrà applicato il ribasso indicato in sede di offerta, verrà valutato dal RUP. Qualora il prezzo verrà ritenuto congruo, il RUP ordinerà l'esecuzione della fornitura.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere preventivi anche a terzi e decidere a suo insindacabile giudizio l'affidamento della fornitura stessa.

Si chiarisce che l'introduzione di nuovi prodotti non altera l'importo complessivo originario del contratto.

ART.7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il fornitore può emettere le fatture soltanto dopo aver completato regolarmente la consegna della fornitura oggetto di ciascun contratto attuativo.

Il pagamento del corrispettivo dei singoli contratti attuativi (ordini) verrà effettuato previa emissione da parte dell'impresa di regolare fattura elettronica, trasmessa attraverso il sistema di interscambio, vistata dal RUP per la regolare esecuzione della fornitura, subordinatamente alle verifiche di legge.

ART.8 – PENALI

Per ogni inadempienza relativa agli obblighi contrattuali che venga riscontrata dal Di3A saranno comminate alla Società le penali di cui all'art.7 del Capitolato speciale con le modalità ivi indicate.

ART.9 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

Restano ferme le ipotesi di risoluzione dell'accordo previste dall'art.122 del D.Lgs.33/2023 e ss.mm.ii., e le modalità ivi indicate.

ART. 10 – RECESSO

Il Di3a si riserva la facoltà di recedere dall'accordo quadro con le modalità previste all'art.9 del Capitolato speciale.

ART.11 – SPESE CONTRATTUALI



Sono a carico della Società tutte le spese inerenti all'accordo quadro, ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d'uso dovute secondo le norme vigenti.

ART.12 – RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo quadro, si fa riferimento al D.Lgs.n.33 del 2023 e ss.mm.ii. e alle disposizioni del Codice civile.

Per il Di3a

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Mario D'Amico)



Per la Società

Sig.ra Spampinato Giuseppa)

